

STATUTO

della

Ritom SA

I. RAGIONE SOCIALE, SEDE E SCOPO DELLA SOCIETA

Art. 1

Ragione sociale e sede

Sotto la ragione sociale

Ritom SA

è costituita una società anonima ai sensi degli artt. 620 e ss. CO con sede a Quinto (TI). La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2

Scopo

Scopo della società è lo sfruttamento delle forze idriche delle acque affluenti nel bacino del Ritom, derivate dal Canton Ticino, dal Canton Uri e dalla Val Cadlimo, acque quest'ultime che defluirebbero in maniera naturale verso il Canton Grigioni, come pure l'utilizzo delle risorse idriche di valli limitrofe.

La società può costruire, gestire, acquisire o locare impianti di produzione di energia elettrica, apparecchiature di trasmissione e impianti di distribuzione dell'energia prodotta, così come gestire impianti di trasporto nella regione del Ritom.

La società può pure acquistare, gravare e vendere beni immobili connessi con, o funzionali a, il raggiungimento dello scopo sociale.

II. CAPITALE AZIONARIO E AZIONI

Art. 3

Ammontare del capitale azionario, numero, valore e tipo di azioni

Il capitale azionario della società è di CHF 1'000'000.-, suddiviso in no. 1'000 azioni nominative dal valore nominale di CHF 1'000.- cadauna.

Il capitale azionario è interamente liberato.

Art. 4

Intenzione di assunzione di beni

- 4.1 La società si propone di assumere da Ferrovie Federali Svizzere FFS, Berna (in seguito: FFS SA) tutti i risultati di lavoro (in particolare documenti di base, studi, schizzi, piani, preventivi ecc.) e i diritti immateriali ivi correlati, che sono stati da essa pagati durante le fasi di studio, di progetto preliminare e di progetto della nuova centrale elettrica per un prezzo di al massimo CHF 1'500'000.- .
- 4.2 La società si propone di assumere dall'Azienda elettrica ticinese, Bellinzona tutti i risultati di lavoro (in particolare documenti di base, studi, schizzi, piani, preventivi ecc.) e i diritti immateriali ivi correlati, che sono stati da essa pagati durante le fasi di studio, di progetto preliminare e di progetto della nuova centrale elettrica per un prezzo di al massimo CHF 500'000.- .

Art. 5

Certificati azionari e stampa differita dei titoli

In luogo di singole azioni, la società può emettere certificati azionari raggruppati più azioni, che potranno essere convertiti gratuitamente in titoli suddivisi in porzioni più piccole o in singoli titoli. La società può inoltre emettere azioni senza coupons.

La società può rinunciare alla stampa e alla consegna dei documenti riguardanti le azioni e annullare senza sostituzione quelli emessi che le sono stati consegnati. Un azionista può richiedere alla società in ogni tempo e gratuitamente la stampa e la consegna dei documenti riguardanti le sue azioni.

Art. 6

Conversione, divisione e riunione di azioni

L'assemblea generale può, mediante modificazione dello statuto e purché il capitale azionario rimanga invariato, dividere azioni in titoli di minor valore nominale o riunirle in titoli di maggior valore nominale; per la riunione di azioni occorre il consenso degli azionisti interessati.

Art. 7

Libro delle azioni

Il Consiglio di amministrazione tiene il libro delle azioni nominative.

Nei confronti della società sono considerati azionisti coloro che sono iscritti nel libro delle azioni.

Art. 8

Trasferimento delle azioni e limitazioni in generale

Il trasferimento delle azioni e dei diritti ivi incorporati in proprietà o ai fini della costituzione di un diritto reale limitato avviene tramite girata (firma) sul titolo azionario o sul certificato azionario. In assenza di azioni o di certificati, il trasferimento delle azioni avviene mediante dichiarazione di cessione scritta.

Il trasferimento delle azioni necessita dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può rifiutare l'approvazione:

- a) allorché il venditore delle azioni non produce una dichiarazione dell'acquirente attestante che questi acquista a proprio nome e per proprio conto;
- b) quando un motivo grave si oppone all'approvazione, in particolare in presenza di una delle seguenti casistiche:
 - non viene offerta garanzia che l'acquirente adempia a tutti gli obblighi statuari e contrattuali nei confronti della società e degli azionisti;
 - l'accettazione dell'acquirente potrebbe impedire alla società di fornire la prova della composizione della cerchia degli azionisti richiesta dal diritto cantonale o federale;
 - l'acquirente, direttamente o indirettamente, svolge un'attività in concorrenza con la società o i suoi azionisti;
 - a causa della vendita delle azioni, l'indipendenza economica della società potrebbe essere messa in pericolo, in particolare quando l'approvazione - da sola o in combinazione con altri atti di disposizione o accordi di tipo contrattuale tra venditore ed acquirente - potrebbe avere quale conseguenza il trasferimento del controllo sulla società ai sensi dell'art. 963 CO a soggetti terzi;
 - il venditore è un'impresa di trasporto della Confederazione ai sensi dell'art. 12 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFID) e l'acquirente non è un'impresa di trasporto della Confederazione ai sensi dell'art. 12 LUFID oppure non è una società affiliata di FFS di cui quest'ultima detiene il controllo al 100%;
 - con l'acquisizione vengono perseguiti obiettivi diversi da quelli connessi al settore idroelettrico oppure quando mediante la vendita delle azioni viene messo in dubbio il perseguimento dello scopo societario ai sensi dell'art. 2 di questo statuto.

L'approvazione può inoltre essere negata qualora la società offra al venditore delle azioni di assumere le azioni per conto proprio o per conto di altri azionisti al loro valore reale al momento della domanda.

A condizione che ciò non sia collegato con svantaggi finanziari o di natura fiscale per la società o per gli altri azionisti, l'approvazione non può essere rifiutata allorquando:

- le azioni sono trasferite a un azionista attuale; oppure
- il Cantone Ticino, o un suo successore, intende trasferire le proprie azioni verso un proprio ente o a un ente al quale egli partecipa in modo preponderante oppure a un'impresa di cui egli detiene il controllo ai sensi dell'art. 963 CO; oppure
- un azionista che è un'impresa di trasporto della Confederazione ai sensi dell'art. 12 LUFİ intende trasferire le proprie azioni a un'altra impresa di trasporto della Confederazione ai sensi dell'art. 12 LUFİ di cui il venditore detiene il 100% del capitale azionario,

Art. 9

Diritto d'opzione

In caso di aumento del capitale azionario e di emissione di nuove azioni, gli azionisti attuali dispongono di un diritto d'opzione in funzione del valore nominale dei loro rapporti di partecipazione nella società. Se un azionista rinuncia al proprio diritto di opzione, i diritti degli altri azionisti saranno proporzionalmente estesi.

III. ORGANI DELLA SOCIETA'

A. L'assemblea generale

Art. 10

Momento della convocazione

L'assemblea generale ha luogo ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Assemblee generali straordinarie vengono convocate ogni qualvolta lo richieda il bisogno, in particolare quando viene richiesto per iscritto dall'ufficio di revisione o da un membro del Consiglio di amministrazione con indicazione del motivo.

Art. 11

Convocazione su richiesta degli azionisti

Uno o più azionisti che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario, possono pure richiedere la convocazione dell'assemblea generale. Azionisti che rappresentano azioni per un valore nominale di 1 milione di franchi possono chiedere l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno. La convocazione e l'iscrizione all'ordine del giorno devono essere richieste per iscritto, indicando l'oggetto e le proposte.

Qualora la convocazione dell'assemblea generale sia stata richiesta dall'ufficio di revisione o da azionisti che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale azionario, essa deve aver luogo entro due mesi dal ricevimento della richiesta da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 12

Invito, iscrizione all'ordine del giorno, diritto di consultazione

La convocazione all'assemblea generale ordinaria e straordinaria viene effettuata da parte del Consiglio di amministrazione rispettivamente dell'ufficio di revisione, con l'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno così come delle proposte del Consiglio di amministrazione e di quelle degli azionisti che hanno richiesto la tenuta dell'assemblea generale o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

La convocazione deve essere effettuata almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante comunicazione scritta o in via elettronica agli azionisti iscritti nel libro delle azioni.

La relazione sulla gestione e la relazione dei revisori sono depositati per visione presso la sede della società al più tardi 20 giorni prima dell'assemblea generale ordinaria per visione. Nella convocazione occorre segnalare espressamente questo deposito.

Nella convocazione occorre inoltre segnalare che ogni azionista può richiedere per visione la consegna di un esemplare dei documenti depositati presso la sede della società. Invece di quanto precede è conferita facoltà alla società di mettere a disposizione di tutti azionisti i citati documenti contemporaneamente alla convocazione.

Art. 13

Assemblea universale

I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un'assemblea generale senza osservare le formalità prescritte per la sua convocazione.

Finché i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni sono presenti, siffatta assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di spettanza dell'assemblea generale e deliberare su di essi.

Art. 14

Luogo dell'adunanza

Le assemblee generali si tengono nel luogo indicato di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15

Presidenza e processo verbale

L'assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o se questi ne fosse impedito, dal Vicepresidente o da un Presidente del giorno nominato dall'assemblea generale, che non deve essere necessariamente un'azionista.

Il Presidente designa inoltre uno o più scrutatori e un segretario verbalizzante che non devono essere necessariamente azionisti.

Sull'assemblea generale viene tenuto un processo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, che deve contenere particolarmente quanto segue:

- 1) numero, specie, valore e categoria delle azioni, che vengono rappresentate da organi, rappresentanti votanti indipendenti o rappresentanti depositari;
- 2) le decisioni e gli esiti delle votazioni;
- 3) le richieste di informazione e le risposte date;
- 4) le delucidazioni degli azioni per le quali è stata richiesta la messa a verbale.

Art. 16

Diritto di voto e rappresentanza

Durante l'assemblea generale ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare all'assemblea generale sulla base di una procura scritta anche da un terzo, che non deve essere necessariamente azionista. Rimane riservata la rappresentanza secondo legge.

Sul riconoscimento delle procure di rappresentanza decidono i membri del Consiglio di amministrazione presenti.

Art. 17

Proposte

Durante le assemblee generali ordinarie e straordinarie possono essere validamente prese decisioni su proposte di oggetti all'ordine del giorno, che sono stati espressamente indicati nella convocazione.

Eccettuate sono le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria e di procedere ad una verifica speciale.

Non occorre comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno né le discussioni non seguite da un voto.

Art. 18

Poteri intrasmissibili

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea generale degli azionisti i seguenti poteri intrasmissibili:

- 1) l'approvazione e la modificazione dello statuto;
- 2) la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione;
- 3) l'approvazione della relazione annuale;
- 4) l'approvazione del conto annuale e come pure la deliberazione sull'utile risultante dal bilancio;
- 5) il discarico ai membri del Consiglio di amministrazione;
- 6) la deliberazione sulle proposte del Consiglio di amministrazione, dell'ufficio di revisione e dei singoli azionisti;
- 7) le deliberazioni su tutte quelle materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

Inoltre l'assemblea generale delibera su ogni questione che le viene sottoposta dal Consiglio di amministrazione, nella misura in cui non trattasi di attribuzioni intrasmissibili ed inalienabili del Consiglio di amministrazione.

Art. 19

Deliberazioni

Nell'assemblea generale le votazioni e le nomine si fanno, di regola, a voto palese, a meno che la maggioranza dei voti delle azioni rappresentate non richieda uno scrutinio segreto.

L'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate. In caso di parità di voti decide il Presidente.

Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno 7/8 (sette ottavi) dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per:

- 1) la modificazione dello scopo sociale;
- 2) l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
- 3) la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
- 4) l'aumento autorizzato o condizionato del capitale;
- 5) l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimento in natura o per un'assunzione di beni e la concessione di vantaggi speciali;
- 6) la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
- 7) il trasferimento della sede della società;
- 8) lo scioglimento della società;

- 9) la fusione della società;
- 10) la rinuncia della società alla concessione del 20....;
- 11) le delibere in merito all'attribuzione dell'utile della società dopo assegnazione alle riserve legali e statutarie.

Diposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate o abolite soltanto alla maggioranza prevista.

B. Consiglio di amministrazione

Art. 20

Elezione e durata del mandato

Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri, i quali sono eletti ognuno per la durata di tre esercizi contabili.

La durata del mandato cessa il giorno dell'assemblea generale ordinaria del rispettivo esercizio contabile.

Nel caso di sostituzione dei membri durante la durata del mandato, i nuovi amministratori portano a termine il mandato di coloro che vengono sostituiti.

Art. 21

Costituzione

Il Consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente.

Designa il suo Presidente, il suo Vice-Presidente ed un segretario, che non deve necessariamente essere membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 22

Organizzazione e verbali

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su iniziativa del Presidente o, in caso di suo impedimento, su iniziativa del Vice-Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, oppure quando richiesto in forma scritta da un membro del Consiglio di amministrazione.

Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale, firmato da chi presiede la seduta e dal segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 23

Decisioni

Il Consiglio di amministrazione può deliberare quando è presente la maggioranza degli amministratori.

La presenza dei membri è data anche in caso di partecipazione alla riunione tramite trasmissione audio e/o audiovisivo.

Il Consiglio di amministrazione prende le decisioni a maggioranza relativa dei voti emessi. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente ha potere decisionale.

Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell'annuenza scritta ad una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da un membro.

Tali decisioni circolari necessitano dell'approvazione della maggioranza assoluta dei membri e sono da riportare nel verbale nella prossima riunione del Consiglio di amministrazione.

Una decisione del Consiglio di amministrazione approvata da almeno 4/5 (quattro quinti) dei membri del Consiglio di amministrazione è necessaria per:

- 1) l'assunzione rispettivamente l'abbandono di rami di attività;
- 2) la definizione e la modifica del piano d'investimento annuale o pluriennale (fabbisogno dei mezzi di pagamento) per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'impianto;
- 3) la sottoscrizione, la modifica o la disdetta di contratti di diritto privato o convenzioni di diritto pubblico aventi un impatto diretto o indiretto sul mantenimento, l'esercizio o il rinnovo della concessione del 20... o sulla riversione degli impianti alla scadenza della concessione;
- 4) l'emanazione e la modifica del Regolamento d'Organizzazione;
- 5) la nomina, la revoca o la modifica del mandato a delegati e direttori;
- 6) il conferimento, la revoca di mandati a consulenti esterni; come pure la decisione di delegare a una o più persone, membri del Consiglio di amministrazione o terzi, la competenza a conferire, rispettivamente a revocare mandati a consulenti esterni;
- 7) la sottoscrizione, la revoca di contratti con terzi, come pure la decisione di delegare a una o più persone, membri del Consiglio di amministrazione o terzi, la competenza a sottoscrivere, rispettivamente a revocare contratti con terzi;
- 8) le decisioni circa il trasferimento delle azioni di cui all'art. 8 dello statuto, compresa la decisione circa l'offerta di assunzione delle azioni da parte della società.

Art. 24

Attribuzioni

Il Consiglio di amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti o riservati all'assemblea generale dalla legge o ad un altro organo societario.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni inalienabili e irrevocabili:

- 1) l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
- 2) la definizione dell'organizzazione;
- 3) l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
- 4) la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
- 5) l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
- 6) l'allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- 7) l'avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Esso provvede ad un'adeguata informazione dei suoi membri.

Art. 25

Delega della gestione e della rappresentanza

Il Consiglio di amministrazione può delegare integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi, conformemente al Regolamento d'Organizzazione.

Il regolamento stabilisce le modalità di gestione, determina i compiti dei delegati o direttori, ne definisce le attribuzioni e disciplina in particolare l'obbligo di riferire.

Il Consiglio di amministrazione determina le modalità per la firma delle persone autorizzate a rappresentare la società. La società è in ogni caso vincolata esclusivamente da due aventi diritto con firma collettiva a due.

C. Ufficio di revisione

Art. 26

Elezione e durata del mandato

L'assemblea generale nomina un ufficio di revisione per la durata di un esercizio contabile. È ammessa la rielezione.

Art. 27

Requisiti per l'ufficio di revisione

Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone con domicilio, sede o succursale in Svizzera.

L'ufficio di revisione deve essere indipendente giusta gli art. 728 e 729 CO. I requisiti professionali nei confronti dell'ufficio di revisione sono stabiliti secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (LSR).

IV. CONTO ANNUALE, IMPIEGO DELL'UTILE E RISERVE

Art. 28

Conto annuale

L'inizio e la fine dell'esercizio annuale vengono definiti dal Consiglio di amministrazione.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione allestisce secondo i principi della tenuta regolare dei conti e in osservanza delle prescrizioni legali un inventario come pure una relazione sulla gestione, che si compone almeno del conto annuale (conto economico, bilancio, allegati), della relazione annuale ed eventualmente di un conto di gruppo (con allegati).

Per compensare la perdita di valore degli impianti in seguito a usura e a deterioramento tecnico, il Consiglio di amministrazione determinerà i tassi di ammortamento per determinati periodi di tempo, da fissare volta per volta.

Sono inoltre da attuare accantonamenti per compensare la svalutazione dovuta al diritto di revisione.

Dall'utile di bilancio verrà di regola assegnato un dividendo agli azionisti (commisurato alla quota di partecipazione), salvo diversa decisione dell'assemblea generale.

Art. 29

Riserve legali e statutarie

Fatte salve le disposizioni di legge concernenti la destinazione alle riserve legali, l'utile risultante dal bilancio resta a disposizione dell'assemblea generale.

L'assemblea generale può, oltre alle riserve legali ai sensi dell'art. 671 ss. CO, prevedere la costituzione di riserve particolari che restano a sua disposizione.

V. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30

L'assemblea generale può in ogni momento decidere lo scioglimento e la liquidazione della società. Tale delibera necessita di un atto pubblico.

La liquidazione ha luogo a cura del Consiglio di amministrazione, a meno che l'assemblea generale non disponga diversamente. Per la rimanenza, lo scioglimento e la liquidazione si applicano gli artt. 736 ss. CO.

VI. PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI

Le convocazioni e comunicazioni agli azionisti avvengono per lettera semplice o e-mail.

Le pubblicazioni riguardanti la società avvengono sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a designare altri organi di pubblicazione.

Statuto approvato a (luogo), il (data)

(luogo), il (data)

Per l'assemblea generale

Il Presidente
(nome)

Il Vicepresidente
(nome)